

Data di pubblicazione: 30 giugno 2023

REZARTA TAHIRAJ\*

*Ex Ilva e aiuti di Stato: una nota ricostruttiva*

In più d'una occasione la Commissione europea ha emanato decisioni negative in riferimento all'esame di aiuti di Stato relativi al comparto siderurgico.

Spesso queste decisioni sono state corredate da ordini di recupero di quegli aiuti. È accaduto a molti Stati membri ma in particolare al Belgio, alla Germania, alla Polonia e anche all'Italia.

In Italia c'è il più grande impianto siderurgico di Europa, sito a Taranto, ora di proprietà di "Acciaierie d'Italia".

Le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono di promuovere la competitività a lungo termine e l'efficienza delle acciaierie ma certamente non permettono di sostenere i produttori che si trovano in difficoltà finanziarie.

---

\* Università Akeksander Xhuvani Elbasan.

La Commissione si è interessata più volte degli aiuti di Stato ricevuti dall'ILVA al fine di verificare la loro compatibilità alle norme europee.

Nel 2013 è stato promosso un procedimento d'infrazione perché la Commissione ha ritenuto che ILVA non rispettasse le norme ambientali stabilite dalla legislazione europea per le emissioni ambientali: in tale circostanza, l'ex ILVA non ha predisposto alcuna misura di salvaguardia ambientale.<sup>1</sup>

L'obbligo dell'acciaieria di risolvere la questione ambientale del sito di Taranto rende necessaria l'acquisizione di finanziamenti atti alla realizzazione delle opere confacenti a questo obiettivo.

Ad esempio, quando gli allora proprietari dell'ILVA trasferirono alla società poco più di 1,1 miliardi di euro per potenziare le protezioni ambientali, la Commissione europea ha esaminato questo ingresso di capitali nella gestione del siderurgico, arrivando alla conclusione che non si potevano configurare come aiuti di Stato vietati perché non consistevano in attribuzioni di denaro pubblico e, quindi, non erano imputabili allo Stato.

---

<sup>1</sup> Commissione Europea, Bruxelles 21 dicembre 2017, <https://www.Aiuti di Stato la Commissione conclude l'indagine approfondita su lle misure di sostegno a favore del produttore italiano di acciaio ILVA S.p.A. e per quanto riguarda due di queste.pdf>.

Ad innescare l'azione di controllo della Commissione sull'ILVA sono state alcune denunce fatte da concorrenti del colosso siderurgico.

Nel biennio 2014-2015 ci furono 4 denunce inoltrate alla Commissione europea per presunte anomalie configurabili come aiuti di Stato illegali.

Ad essere esaminate dalla Commissione europea furono le seguenti cinque misure statali: i) la possibilità concessa ad ILVA, tramite il decreto legge n. 1/2015<sup>2</sup>, di avvalersi di importi sequestrati ai principali azionisti e temporaneamente nelle disponibilità di *trust* statunitensi e svizzeri, prima della conclusione del relativo processo penale; ii) il prestito (peraltro, non tempestivamente rimborsato alla scadenza prevista) che ILVA avrebbe ottenuto da alcune banche solamente alla luce di una modifica normativa intervenuta nel 2014 che qualificava eccezionalmente come prededucibili i prestiti concessi ad imprese con almeno mille dipendenti e uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale posti in amministrazione straordinaria per la realizzazione di piani di tutela ambientale e sanitaria; iii) la garanzia statale (sempre attraverso il decreto legge n. 1/2015) che ha permesso ad ILVA di negoziare con le banche crediti prededucibili (fino a 400 milioni di euro), da destinare all'attuazione del piano ambientale; iv) l'erogazione ad Ilva di 156 milioni

---

<sup>2</sup> Decreto-Legge 5 gennaio 2015, n. 1, Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. (15G00005) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2015), <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/1/5/15G00005/sg>.

di euro da parte di Fintecna Spa (successore legale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale "IRI", detenuta dallo Stato italiano), a seguito di un accordo transattivo (vertente su una richiesta di risarcimento di danni ambientali), sottoscritto al termine di una negoziazione ventennale; v) la possibilità di stanziare attraverso il Fondo per lo sviluppo e la Coesione (strumento governativo di finanziamento) risorse pubbliche supplementari nei confronti di ILVA, circostanza, tuttavia, mai verificatasi e, pertanto, non presa in considerazione dalla Commissione, che ha ritenuto di decidere solo sulle prime quattro misure segnalate.

Nel gennaio 2016 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine e, in seguito a questo procedimento, ha rilevato che le misure sub ii) e iii) non soddisfano le condizioni cumulative richieste dall'articolo 107 del TFUE.

La Commissione, al termine del procedimento d'indagine, ha valutato che ILVA aveva ottenuto un vantaggio indebito utilizzando il sostegno pubblico e grazie a questo vantaggio economico aveva potuto finanziare proprie operazioni correnti.

Al governo italiano è stato comunicato che l'ILVA avrebbe dovuto provvedere alla restituzione di quei finanziamenti ricevuti.

L'Italia, perciò, deve procedere al recupero dell'indebito vantaggio, quantificabile in circa 84 milioni di euro (interessi esclusi), corrispondenti alla differenza tra le condizioni finanziarie del prestito e della garanzia di cui l'ILVA ha beneficiato e le condizioni prevalenti sul mercato.

Inoltre, viene evidenziata anche l'indicazione del futuro consistente nelle condizioni di concessione del prestito e della garanzia, che, all'uopo, dovranno essere adeguate alle condizioni di mercato.

Inoltre, un'altra indagine ha riguardato la garanzia statale su un prestito di 400 milioni di euro e su un prestito pubblico di 300 milioni di euro.

Secondo la Commissione europea questi importi sono stati utilizzati per finanziare il fabbisogno di liquidità dell'ILVA relativo alle sue attività commerciali e non per sopperire ai costi della bonifica ambientale.

Entrambe le misure, inoltre, a giudizio della Commissione europea, sono state concesse a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato e hanno avvantaggiato l'ILVA rispetto agli altri produttori di acciaio dell'UE, che devono finanziare a proprie spese le operazioni correnti e gli interventi di ristrutturazione.

La Commissione ha esaminato aiuti concessi all'ILVA anche nel 2017 quando l'Italia decise di assegnare la maggior parte degli attivi dell'ILVA ad "ArcelorMittal InvestCo", un consorzio guidato da "Arcelor Mittal", il principale produttore siderurgico del mondo in termini di capacità.

Se ingiustamente ricevuti gli aiuti di Stato devono essere restituiti senza indugio, come prescrive la normativa di riferimento<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili, 2019/C 247/01, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,

La finalità è quella di ripristinare le condizioni della libera concorrenza, in ipotesi distorta dalle misure concesse.

La disposizione contenente l'ingiunzione di recupero quantifica valori maggiori a quelli erogati, dato che vengono calcolati gli interessi.

Quest'ultimi sono calcolati basandosi sul tasso di riferimento + 100 punti base, applicabile dal luglio 2008<sup>4</sup>.

Il tasso di interesse viene aggiornato annualmente, ed è pubblicato nel sito web della Commissione europea.

Questi interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile.

Ulteriori indicazioni cui fare sommariamente riferimento sono contenute nel Regolamento (UE) n. 2015/1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.<sup>5</sup>

---

62° anno, 23 Luglio 2019, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:247:FULL&from=EN>.

<sup>4</sup> Commissione Europea, Direzione Generale della Concorrenza, Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° marzo 2020 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)] 2020/C 64/05, OJ : JOC\_2020\_064\_R\_0005, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/12f64707-5935-11ea-8b81-01aa75ed71a1>.

L'articolo 16, comma 1, del Reg. cit. stabilisce che *“nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»)»*.

In caso di decisione di recupero, lo stesso articolo 16 stabilisce che il recupero va effettuato senza indugio, nel rispetto della tempistica imposta dalla decisione stessa.

Su questo aspetto si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 5 ottobre 2006 che riguarda il caso C-232/05 “Commission of the European Communities vs. French Republic<sup>6</sup> la quale stabilisce

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE), OJ L 248, 24.9.2015, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015R1589>; Commissione Europea, Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, OJ C 85, 9.4.2009, p. 1–22, <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0409%2801%29>.

<sup>6</sup> Judgment of the Court (First Chamber) of 5 October 2006, Case C-232/05 “Commission of the European Communities v French Republic. Failure of a Member State to fulfil obligations - State aid - Aid granted to Scott Paper SA/Kimberly-Clark - Obligation of recovery - Non-execution owing to the application of a national procedure - National procedural autonomy - Limits - "National procedure allowing immediate and effective execution" for the purposes of Article 14(3) of Regulation (EC) No 659/1999 - National procedure providing that actions brought against demands for

che “*le modalità di recupero sono disciplinate dalla legislazione nazionale (autonomia procedurale), a condizione che questo consenta il recupero immediato ed effettivo. Eventuali norme nazionali che impediscano l’esecuzione effettiva ed immediata non dovrebbero essere applicate*”.

La finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione degli aiuti.

Il ruolo attivo dei singoli Stati risulta essere fondamentale per mettere in esecuzione la decisione di recupero.

Ecco perché qualora uno Stato non si conformi a una sua decisione entro il termine stabilito, la Commissione europea, come stabilito al comma 3 dello stesso articolo 16, può adire direttamente la Corte di Giustizia dell’UE per farne dichiarare l’inadempienza (sentenza di accertamento).

Alcuni aiuti di Stato sono stati valutati dalla Commissione europea come ammissibili e altri, destinati comunque alla stessa impresa, siano stati considerati invece da restituire perché in contrasto con le norme europee.

Ciò, ovviamente, dipende dal tipo di misura adottata. Per esempio, se i finanziamenti sono destinati a realizzare opere di protezione ambientale, possono, a determinate condizioni, essere valutati come ammissibili.

---

payment issued by national authorities have suspensory effect,  
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-232/05>.

